

RYZE S.p.A. – a Socio Unico

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 231/01**

PARTE GENERALE

Rev.	Descrizione	Data
00	Adozione del Modello	24/07/2013
01	Aggiornamento	29/19/2015
02	Aggiornamento	19/01/2018
03	Aggiornamento	26/07/2018
04	Aggiornamento	08/06/2020
05	Aggiornamento	16/12/2021
06	Aggiornamento	15/11/2022
07	Aggiornamento	18/12/2024
08	Aggiornamento	25/03/2026

Indice

1. Il decreto legislativo 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”	4
1.1. I reati presupposto	4
1.2. Delitti tentati	17
1.3. I criteri di imputazione oggettiva	18
1.4. I criteri di imputazione soggettiva. L’adozione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa ..	20
1.5. Le sanzioni applicabili	22
1.6. Le misure cautelari.....	27
1.7. Reati commessi all’estero	27
1.8. Le “linee guida” di Confindustria	28
2. La Società.....	31
2.1. Il Modello di governance societaria	36
2.2. La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe.....	37
2.3. I sistemi di gestione.....	38
2.4. Il sistema informativo	39
2.5. Il Codice Etico	39
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	41
3.1. Obiettivi e finalità	42
3.2. Rischio accettabile.....	42
3.3. Fasi di costruzione del Modello	43
3.4. Identificazione delle attività e processi aziendali a potenziale “rischio-reato” ..	51
3.5. La struttura del Modello Organizzativo.....	53
3.6. Destinatari.....	54
4. La diffusione del Modello Organizzativo.....	56
4.1. La formazione del personale dipendente	57
4.2. Informazione ad Amministratori, Sindaci e Società di revisione	57
4.3. Informazione ai soggetti terzi	57
5. Il sistema disciplinare	59
5.1. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) 59	
5.2. Le misure nei confronti dei dirigenti	62
5.3. Le misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori	62

5.4.	Le misure nei confronti di Collaboratori esterni consulenti e soggetti terzi.....	63
5.5.	Le sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti	63
6.	Modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	65
7.	L'Organismo di Vigilanza (OdV)	65
7.1.	L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	65
7.2.	Durata in carica, revoca e decadenza.....	67
7.3.	Le funzioni, i poteri e gli obblighi.....	68
7.4.	Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	70
7.5.	Segnalazioni interne delle violazioni del Modello e delle condotte illecite rilevanti.....	72
7.6.	Il reporting agli organi societari.....	73
8.	Allegati	75

1. Il decreto legislativo 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito anche **“Decreto 231”**), è stato introdotto nell’ordinamento nazionale un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all’ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Il Decreto 231 fissa i principi generali della responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di attribuzione della stessa, le sanzioni irrogabili, il procedimento di accertamento della responsabilità e gli aspetti inerenti all’applicazione della sanzione.

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore, ovvero:

- sia stato commesso un “reato presupposto”;
- l’autore del “reato presupposto” sia riconducibile ad uno dei soggetti indicati dal legislatore;
- il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Inoltre, si rileva che la responsabilità dell’ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia.

1.1. I reati presupposto

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non deriva da qualsiasi reato commesso da soggetti appartenenti alla Società, ma discende soltanto dalla commissione di alcune fattispecie tassativamente indicate dal legislatore.

Nello specifico i reati, dettagliati nell’allegato 1, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):

- 1) malversazione di erogazioni pubbliche (*dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*);
- 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche (*dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*);
- 3) turbata libertà degli incanti;
- 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) frode nelle pubbliche forniture *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 6) truffa *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 7) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 8) frode informatica *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- 10) peculato *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 11) indebita destinazione di denaro o cose mobili *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 13) concussione;
- 14) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 15) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 16) corruzione in atti giudiziari;
- 17) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 18) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 19) istigazione alla corruzione;

- 20) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- 21) traffico di influenze illecite.

b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto¹;
- 5) impedito controllo²;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati;
- 18) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010,

¹ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-*bis*, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

² L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi, 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
(ART. 25 QUATER.1)

f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-
QUINQUIES):

- 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- 2) prostituzione minorile;
- 3) pornografia minorile;
- 4) detenzione o accesso di materiale pornografico;
- 5) pornografia virtuale;
- 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

- 7) tratta di persone;
- 8) acquisto e alienazione di schiavi;
- 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 10) adescamento di minorenni.

g) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-*SEXIES*):

- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) manipolazione del mercato

h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*)

i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES*)³

j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-*OCTIES*₁):

- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

³ Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter¹ c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 3) frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- 4) trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

l) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24-*BIS*):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 5) estorsione;
- 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse;
- 8) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- 11) falsità relativamente a documenti informatici;
- 12) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 13) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE
(ART. 25 – *NOVIES*):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

n) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 – *BIS.1*):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

o) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 – *TER*):

- 1) associazione per delinquere (*anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti*);
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

p) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 – *DECIES*):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

q) REATI AMBIENTALI (ART. 25 – *UNDECIES*):

- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 3) inquinamento ambientale;
- 4) disastro ambientale;
- 5) delitti colposi contro l'ambiente;
- 6) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 7) impedimento del controllo;
- 8) circostanze aggravanti (delitti di associazione a delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
- 9) omessa bonifica;
- 10) illeciti scarichi di acque reflue;
- 11) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- 12) abbandono di rifiuti pericolosi;
- 13) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 14) combustione illecita di rifiuti;
- 15) violazioni in materia di bonifica dei siti;
- 16) violazioni in tema di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari ambientali;
- 17) spedizione illegale di rifiuti;
- 18) delitti colposi in materia di rifiuti;
- 19) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 20) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;

- 21) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
- 22) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- 23) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - DUODECIES):

- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 - TERDECIES):

- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES):

- 1) frode in competizioni sportive;
- 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

u) REATI TRIBUTARI (ART. 25 – QUINQUESDECIES):

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- 3) dichiarazione infedele *nell'ambito di sistemi fraudolenti*

transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;

- 4) omessa dichiarazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 7) indebita compensazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

v) CONTRABBANDO (ART. 25 – SEXIESDECIES)⁴:

- 1) contrabbando per omessa dichiarazione;
- 2) contrabbando per dichiarazione infedele;
- 3) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- 4) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- 5) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- 6) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso

⁴ Per le condotte indicate dai nn. 1) a 12), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/01), ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ovvero qualora i diritti di confine dovuti siano superiori i. ad euro 10.000 qualora trattasi di dazi; ii. Ad euro 100.000 qualora trattasi di diritti di confine diversi dal dazio (tra cui l'IVA all'importazione), per l'effetto della modifica introdotta dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2025.

- particolare e di perfezionamento;
- 7) contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 8) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 9) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
 - 10) equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
 - 11) circostanze aggravanti del contrabbando;
 - 12) recidiva nel contrabbando;
 - 13) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
 - 14) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
 - 15) circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
 - 16) circostanze attenuanti;
 - 17) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
 - 18) fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - 19) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
 - 20) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
 - 21) circostanze aggravanti;
 - 22) alterazione di congegni, impronte e contrassegni;
 - 23) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
 - 24) irregolarità nella circolazione.

w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 - SEPTIESDECIES):

- 1) Furto di beni culturali;
- 2) Appropriazione indebita di beni culturali;

- 3) Ricettazione di beni culturali;
- 4) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) Importazione illecita di beni culturali;
- 7) Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) Contraffazione di opere d'arte.

x) **RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25 - DUODEVICIES):**

- 1) Riciclaggio di beni culturali;
- 2) Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

y) **DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART.25 - UNDEVICIES)⁵:**

- 1) Uccisione di animali;
- 2) Maltrattamento di animali;
- 3) Spettacoli o manifestazioni vietati;
- 4) Divieto di combattimenti tra animali;
- 5) Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

z) **INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).**

1.2. Delitti tentati

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa

⁵ Si specifica che l'ultimo comma dell'art. 25-undevicies prevede che i reati non si applicano nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovvero sia, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.

l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato ("danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000"),
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto,
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea,
- d) il fatto contestato di cui agli artt. 2 e 3 non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

1.3. I criteri di imputazione oggettiva

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del Decreto 231 fa riferimento a due categorie di soggetti.

L'ente è responsabile per i reati commessi da:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso⁶;
- b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra⁷.

⁶ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

⁷ Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso “nell’interesse o a vantaggio dell’Ente”.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante (“a monte” dell’evento): l’interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l’Ente, senza richiedere che l’utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall’Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo ex post.

L’inclusione all’interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 undecies), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell’evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di “interesse” dell’ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa “nell’ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen”, hanno chiarito che “nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all’esito antigiusuridico”. Viene chiarito che tale soluzione “non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l’originario criterio d’imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d’ascrizione ne siano alterati. L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che, coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito. [...] E’ ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda

l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

La responsabilità dell'ente viene meno nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

1.4. I criteri di imputazione soggettiva. L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera all'ente è il fatto di non aver adottato misure organizzative atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

L'art. 6 del Decreto 231 stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto da parte dei vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente **vigilanza** da parte dell'organismo.

La responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità; ricade di conseguenza sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti. Viceversa, la

responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale; l'onere della prova ricade in tal caso sull'organo accusatorio.

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 231/01, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale. Tuttavia, vige il generale e assoluto divieto di rappresentanza in un procedimento qualora il legale rappresentante sia ivi indagato o imputato del reato presupposto. A causa di tale condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi sia processuale che sostanziale, al fine di tutelare la piena garanzia del diritto di difesa nonché l'autonomia dell'ente, sono previsti meccanismi per l'individuazione di un soggetto/organo, per il quale sia attestata l'indipendenza soggettiva rispetto al legale rappresentante indagato, specificatamente e formalmente delegato alla nomina del difensore e/o ad una nuova nomina dello stesso (laddove già individuato in precedenza).

Il Decreto 231 definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il **modello di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito anche **“Modello”**, **“Modello organizzativo”**) deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 comma 2):

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora, invece, il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'art. 7 prevede che *“l'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* mentre *“è esclusa*

l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.". L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a:

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge
- scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'adozione del Modello è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

1.5. Le sanzioni applicabili

Il Decreto 231 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato.

L'art. 9 del decreto, infatti, prevede che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille⁸).

L'importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

⁸ Si segnala che, nonostante il dettato dell'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, per taluni reati in materia di rifiuti il massimo delle quote applicabili è pari a 1.200, per effetto del D.L. n. 116/2025.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 del Decreto 231 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto 231 in caso di pluralità di illeciti.

Le sanzioni interdittive sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione

dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca è una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto). Tale sanzione consiste nella confisca,

da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere ordinata dal giudice solo quando, oltre alla sanzione pecuniaria, venga irrogata anche una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove

l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

1.6. Le misure cautelari

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, ma non può superare un anno e quattro mesi (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.7. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto 231, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto 231- commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Decreto 231 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi

frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 231;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. Tale rinvio è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25- undevicies del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8. Le “linee guida” di Confindustria

L'art. 6 del Decreto 231 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto 231.

Dette Linee Guida sono state aggiornate nell'anno 2008 e 2014, da ultimo, nel mese di giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto 231;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto 231.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del modello. Il singolo modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

2. La Società

RYZE S.p.A. – a Socio Unico (di seguito, per brevità “RYZE” o “la Società”) è una società leader nel settore dei servizi e della consulenza in ambito immobiliare ed è a capo dell’omonimo gruppo di imprese (“Gruppo RYZE”) operante sia nel mercato istituzionale che nel segmento distressed per investitori italiani e stranieri, banche, SGR/fondi, gruppi industriali, fondi di private equity e family office.

Il Gruppo Ryze offre servizi immobiliari integrati su scala nazionale, europea ed internazionale. Le società controllate da RYZE sono rispettivamente collocate in Italia e in Europa (i.e. Francia), questo permette al Gruppo RYZE di offrire a un ampio panorama di clienti i servizi per cui si afferma quale primario leader di mercato. Più specificamente, il Gruppo opera attraverso la Società e le controllate italiane RYZE CREDIT MANAGEMENT S.r.l. – a socio unico, RYZE REALTY S.r.l. a socio unico e Aegis S.r.l. di Cantarelli & Partners nonché attraverso la holding RYZE France S.A.S., che controlla direttamente Real Blue Property SAS e le sue controllate (VSA Property, VSA Ile de France, VSA Solutions, Real Blue Property Management Méditerranée e VSA Logistics), gruppo francese indipendente specializzato in attività di property management, e indirettamente SOLIA PAREF SAS, anch’essa specializzata nel settore property.

La Società può svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- a) attività di consulenza, e in particolare a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - in generale assistenza e consulenza (anche commerciale, tecnica, economica e finanziaria) relativamente ad acquisto, vendita, locazioni, rinegoziazione di contratti di locazione in essere, valorizzazione, promozione, sviluppo, riconversione, adeguamento, regolarizzazione e trasformazione di patrimoni immobiliari, nonché relativamente a operazioni straordinarie in ambito immobiliare (sia sotto il profilo strategico sia operativo, nonché nella pianificazione e strutturazione anche finanziaria), ivi incluso l’espletamento di tutte le attività connesse e propedeutiche in Italia e all’estero e con espressa esclusione di qualsiasi incarico o attività di mediazione;

- realizzazione di cartografia, topografia, banche dati e sistemi informativi territoriali sia per soggetti privati che per enti pubblici;
- assistenza a istituti di credito e altri soggetti, privati e pubblici, nel recupero dei finanziamenti connessi al settore immobiliare anche attraverso il collocamento da parte di terzi sul mercato degli immobili relativi ad operazioni in contenzioso; analisi e gestione di crediti di terzi con sottostante immobiliare, inclusa la prestazione di servizi accessori e di consulenza per la valorizzazione dei beni; il compimento di qualsiasi operazione diretta a facilitare lo smobilizzo e l'incasso dei crediti con sottostante immobiliare;
- analisi, ricerche di mercato, studi preliminari, piani finanziari e studi di fattibilità – di natura tecnica economica e finanziaria – relativi alla migliore utilizzazione, organizzazione, conduzione ed esercizio di impianti e di modelli di servizio attinenti alla gestione ottimizzata dei beni immobili e dei servizi alle persone;
- ricognizione tecnica e due diligence (relativa alla consistenza e alla qualità) di patrimoni immobiliari sotto il profilo tecnico, ambientale, catastale, urbanistico, normativo, impiantistico e di prevenzione incendi;
- assistenza agli investitori allo scopo di massimizzare il valore e il reddito di un portafoglio o di una proprietà immobiliari esistenti (asset management), o il rendimento di un piano di investimento e sviluppo immobiliare;
- consulenza e predisposizione di informazioni e di strumenti relativi alla valutazione e al controllo di iniziative immobiliari anche finalizzate alla vendita, costruzione, ristrutturazione, riqualificazione e locazione, nonché all'erogazione di finanziamenti;
- raccolta e verifica di tutti gli elementi e i documenti necessari per l'alienazione di immobili in Italia e all'estero;
- studi e ricerche in merito alla situazione ambientale delle imprese e/o delle loro proprietà e, in particolare la valutazione e certificazione delle passività ambientali e del rispetto delle normative ambientali, impiantistiche, sanitarie e di sicurezza;
- valutazione tecnica dei rischi e dell'impatto dei rischi sulla salute e sull'ambiente, nonché la valutazione e gli studi dell'impatto ambientale;

- b) attività di valutazione (e relativi aggiornamenti periodici) di beni immobili e mobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari per conto di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private (ivi inclusi a titolo esemplificativo fondi immobiliari italiani ed esteri, società di gestione del risparmio e istituti di credito), in Italia e all'estero, anche mediante la formazione, l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo di reti di tecnici preposti alle valutazioni immobiliari e giudizi di congruità sui prezzi di acquisto e alienazione nonché ogni altro servizio connesso e accessorio alle attività di valutazione nell'ambito del settore immobiliare, tra i quali ad esempio la predisposizione di documenti di ricerca sul settore e i mercati di riferimento;
- c) attività di asset, property e building management per conto di terzi, e in particolare a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- censimento e gestione integrata tecnica, amministrativa e contabile di immobili (ivi inclusi dei beni a essi connessi e dei relativi occupanti), comprese la gestione dei contratti di locazione, delle spese e degli oneri accessori nonché le attività di coordinamento e realizzazione, sia direttamente che mediante commesse a terzi, di servizi tecnici, ambientali e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione – amministrazione, sia edili che di impianti;
 - rilevamento e analisi della situazione documentale e fisica degli immobili e delle necessità di adeguamento e/o regolarizzazione di beni immobili;
 - prestazione di tutti i servizi connessi e relativi alla migliore fruizione, manutenzione, utilizzazione di immobili e/o infrastrutture civili, industriali e commerciali;
 - prestazione di tutti i servizi organizzativi, informatici e di elaborazione dati inerenti alla gestione degli edifici;
 - gestione amministrativa e tecnica di condomini e di complessi immobiliari, civili e industriali, di impianti sportivi, di autorimesse pubbliche e private, nonché di complessi ospedalieri, con esclusione di ogni attività riservata agli organi della pubblica amministrazione;
 - monitoraggio della conformità degli immobili alle leggi, ai regolamenti, ai permessi, alle licenze amministrative e alle convenzioni;

- studio, ideazione, esecuzione, manutenzione e monitoraggio di soluzioni tecniche per beni mobili, macchinari, impianti (anche da fonti rinnovabili, fotovoltaico, pompe di calore, eolico, biogas, solare, termodinamico), beni immobili di qualsiasi natura, nell'ottica di una gestione integrata finalizzata a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali;
 - verifica periodica e straordinaria degli impianti;
 - gestione delle pratiche assicurative R. E. (ramo elementare) ed ambientali con stesura di audit speditivi e dettagliati di due diligence;
- d) attività di engineering, project e construction management, e in particolare a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- tutte le attività anche tecnico-amministrative atte a fornire, organizzare, gestire, coordinare e sorvegliare i servizi necessari alla valorizzazione (anche mediante la predisposizione di progetti urbanistici e master plan), progettazione, realizzazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione edile ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare, ivi incluso il relativo reperimento di mezzi finanziari in Italia e all'estero;
 - esecuzione di costruzioni, di interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione;
 - promozione, progettazione, direzione lavori, ruoli di legge (quale responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), contabilità, programmazione dei lavori e controllo dei costi, coordinamento di interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento e sviluppo di immobili in generale;
 - prestazione di servizi tecnici, effettuazione di studi e verifiche in ambito urbanistico relativi ad aree urbane ed extraurbane di terzi;
 - prestazione di servizi di direzione, organizzazione, pianificazione e ristrutturazione aziendale, per l'impianto, il controllo, l'installazione di sistemi produttivi e gestionali e di servizi per la risoluzione di tutte le problematiche professionali, industriali, commerciali, tecniche, organizzative, amministrative e finanziarie nel settore immobiliare;
 - sviluppo urbanistico di aree e realizzazione di piani di sicurezza;

- opere di bonifica d terreni e fabbricati, lavori di terra, sterri e ogni altro lavoro avente comunque scopo affine e connesso;
 - progettazione, accertamenti tecnici e certificazione in generale e nello specifico, negli ambiti della titolarità, delle verifiche amministrative, della situazione catastale, edilizia, urbanistica, impiantistica, energetica, ambientale e di sicurezza e prevenzione incendi su beni immobili;
 - ispezioni tecniche, economiche, finanziarie di terza parte svolte nell'ambito delle costruzioni, sia in fase progettuale che in fase di esecuzione delle opere, intese come valutazione di conformità a leggi, regolamenti, capitolati di appalto, normative o regole tecniche o, più in generale, documenti contrattuali stabiliti dal committente, relativamente a costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa;
 - assistenza finalizzata alla classificazione, al controllo, alla revisione e al monitoraggio nel campo delle costruzioni, del genio civile e delle infrastrutture, ivi comprese le attività di analisi di fattibilità, capitolati e preparazione di appalti concorso conto terzi e analisi della congruità normativa, tecnica ed economica del progetto, i servizi di rilevazione e ispezione sull'andamento temporale, qualitativo, economico dello stato di avanzamento delle opere in costruzione, dei materiali impiegati e di apparecchiature e installazione in generale;
 - progettazione, costruzione, installazione, vendita, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impiantistica in generale, sia per uso civile sia per uso industriale;
- e) servizi informativi, e in particolare a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- acquisizione ed elaborazione, anche meccanica ed elettronica, di dati tecnici, contabili, scientifici, statistici, tecnici e progettuali e di qualsiasi altra natura, disegni ed immagini;
 - progettazione per conto proprio e per terzi, realizzazione, sviluppo, produzione, ottimizzazione e vendita di, nonché fornitura di servizi nell'ambito di, software e in generale siti web, tutti i sistemi informatici e telematici (ivi inclusi sistemi per le telecomunicazioni, sistemi multimediali, sistemi di sicurezza informativa, sistemi di qualità, sistemi automatici,

innovazione tecnologica, sistemi domotici e building/industry automation, sistemi di automazione volti al risparmio energetico), e la relativa assistenza tecnica.

Nell'ambito di tutte le attività descritte, la Società potrà inoltre svolgere l'addestramento e la formazione di personale per conto di terzi (esclusa in ogni caso la fornitura di mano d'opera e lavoro), e comunque non finalizzata al collocamento sul mercato del lavoro.

Lo svolgimento di tutte le attività sopra descritte deve intendersi con specifico riferimento anche a beni dichiarati di interesse culturale, artistico e/o archeologico.

Tutte le attività che precedono dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di legge che riservano l'esercizio di attività professionali ad iscritti in appositi Albi. Sono altresì escluse dall'oggetto sociale le attività riservate dalla legge.

Nel rispetto dei divieti, dei limiti, delle condizioni e delle autorizzazioni previsti dalla legge, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali e non, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi, ed anche assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni od interessenze in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o complementare, comunque connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c.. All'interno dei rapporti infragruppo, Ryze può erogare, inoltre, in virtù di apposti contratti, differenti servizi (ove richiesti) alle varie società del Gruppo.

2.1. Il Modello di governance societaria

Il sistema di amministrazione adottato è di tipo tradizionale.

La gestione di RYZE. è demandata al Consiglio di Amministrazione (di seguito brevemente anche “**CdA**”) composto da consiglieri cui spettano tutti i più ampi poteri per la gestione dell'impresa, salve le limitazioni di legge o da statuto.

L'organo di controllo è il Collegio sindacale. Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, nonché la nomina, la cessazione e la sostituzione dei sindaci sono regolate dalle disposizioni di legge.

Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione.

2.2. La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe

La struttura organizzativa riguarda le aree in cui sono suddivise le attività societarie attraverso la precisa individuazione delle funzioni preposte e delle relazioni tra i diversi settori.

Nell'Organigramma di RYZE, volto a rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Società tramite apposite comunicazioni organizzative e pubblicazione sulla intranet aziendale ed è puntualmente aggiornato in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

Per dettagli sull'organigramma si rimanda all'Allegato 2 del presente Modello.

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Azienda in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società (cosiddette "procure" speciali o generali).

Il sistema di deleghe deve rispettare le seguenti condizioni: a) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa; b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria

allo svolgimento delle funzioni delegate; e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

A tal fine, la Società si impegna a garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

2.3. I sistemi di gestione

L'attenzione alla qualità delle prestazioni è una delle caratteristiche distintive del *modus operandi* di RYZE. Le procedure, che attestano e garantiscono il livello dei servizi erogati, sono parte integrante della reale architettura organizzativa interna.

RYZE ha ottenuto la Certificazione di Conformità del suo Sistema di Qualità alla norma UNI EN ISO 9001.

Inoltre, la Società ha ottenuto la Certificazione OHSAS 18001:2007 e successivamente la Certificazione ISO 45001:2018 "*Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*". In particolar modo, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08, viene sin da subito richiamato il sistema di certificazione ISO 45001 per gli effetti di cui al comma 5, art. 30, D.lgs. 81/08.

RYZE ha, altresì, ottenuto la Certificazione ambientale ISO 14001:2015, la Certificazione ISO/IEC 27001:2022 per la gestione della sicurezza delle informazioni la certificazione UNI/PdR 125:2022 a garanzia di un sistema di gestione rispettoso dei principi sulla parità di genere nelle organizzazioni. La Società ha infine ottenuto la certificazione Certificazione SOA Cat. OG 1, Classe I: 2024 per l'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per la Società.

Il Sistema integrato ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001 unitamente alla UNI/PdR 125:2022 fanno parte del modello organizzativo adottato dalla Società.

2.4. Il sistema informativo

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Il Sistema Informativo utilizzato da RYZE è un sistema di tipo ibrido, basato su un'architettura mista composta da componenti on premise in ambiente server e da servizi SaaS erogati in cloud. Tale modello consente di gestire i processi aziendali registrando le operazioni in tempo reale, garantendo la tracciabilità completa delle attività e l'identificazione degli autori. L'integrazione tra moduli locali e servizi cloud assicura continuità operativa, scalabilità, aggiornamenti centralizzati e livelli di sicurezza coerenti con le policy aziendali e con gli standard normativi di riferimento. Per garantire la sicurezza del sistema informatico la Società ha redatto un documento sulla sicurezza dei dati che contiene la descrizione delle misure di sicurezza adottate, nonché ha adottato procedure informatiche, che fanno parte del sistema integrato ISO 27001.

2.5. Il Codice Etico

In termini generali i codici etici sono documenti ufficiali di RYZE che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Seguendo quanto suggerito dalle principali associazioni di categoria, il Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231 attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale", ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, l'efficacia del sistema di controllo interno dipende anche dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

È, pertanto, necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello Organizzativo e Codice Etico in modo da formare un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. In tale ottica e con tali finalità RYZE ha adottato un proprio Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, dai collaboratori a vario titolo o dai membri di organi sociali della Società stessa.

Il Codice Etico ha efficacia cogente per i destinatari, è allegato al Modello Organizzativo e ne costituisce parte integrante (Allegato 3).

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, RYZE, in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 che richiede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente", ha originariamente adottato un proprio Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2013.

Il presente aggiornamento del Modello è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del XX/YY/2025.

La Società ritiene che l'adozione del Modello Organizzativo costituisca, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della società, affinché nell'espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica e in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello Organizzativo.

Lo scopo del Modello Organizzativo è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello Organizzativo è "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto 231, e, pertanto, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni del Modello Organizzativo sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione di RYZE.

In particolare, occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello Organizzativo al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel Decreto 231 nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della Società in un procedimento relativo all'accertamento della sua responsabilità, la revisione delle procedure richiamate nel Modello Organizzativo.

L'organismo di vigilanza, coadiuvandosi con le funzioni eventualmente interessate, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche

o integrazioni del Modello Organizzativo di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Le modifiche di carattere non sostanziale verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale e da questi ratificate.

3.1. Obiettivi e finalità

L'adozione del Modello Organizzativo per RYZE non solo è un modo per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231, ma è anche uno strumento per migliorare il proprio sistema di gestione dell'attività e di controllo.

Inoltre, grazie all'individuazione delle attività e dei processi aziendali a potenziale "rischio-alto", la Società si propone le finalità di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società pienamente consapevoli che i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di RYZE anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della stessa oltre che alle disposizioni di legge;
- rendere tali soggetti consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- determinare una piena consapevolezza che i comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2. *Rischio accettabile*

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di

accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

3.3. Fasi di costruzione del Modello

Il processo di definizione del Modello si articola nelle fasi di seguito descritte:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale ed interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie Funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate.

2) Individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio reato"

Attraverso la sopra citata analisi preliminare del contesto aziendale, sono state identificate:

- le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto,
- i processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

L'analisi, riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", di cui all'allegato 4, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-bis (reati informatici), di alcuni dei reati di criminalità organizzata, di alcuni dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di "corruzione e istigazione alla corruzione tra privati"), di alcuni dei reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni

privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies, di alcuni dei reati transnazionali, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, di alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25 octies¹, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-novies, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies, di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies, della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies (delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero), dei reati tributari di cui all'art.25-quinquiesdecies, dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies, alcuni dei delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies, alcuni dei reati di riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 25-duodevicies.

I reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater e 25-quater.1, i reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1, i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies, i delitti contro gli animali di cui all'art. 25-undevicies, e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo non riportati nell'allegato 4 sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività e dei processi strumentali. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata dall'ampio ciclo di interviste e verifica documentale in azienda, rispetto ad essi non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli

elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei

principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto/contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Rispetto a tale profilo, sono stati integrati gli ulteriori principi comportamentali e i protocolli specifici indicati nella Parte Speciale H del Modello.

3) Elaborazione del Risk Assessment e attribuzione del grado di rischio

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di risk assessment basata sui seguenti elementi e riportata nell'allegato 4:

1. identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
 - Per l'asse probabilità:
 - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
 - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
 - Per l'asse impatto:
 - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
 - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione di un comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che potrebbe costituire una leva alla commissione della

condotta illecita da parte del personale aziendale;

3. assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);
4. definizione dello *scoring finale* (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come “rischio inerente” cioè implicito nella natura stessa dell’attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l’impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

Con riferimento al reato di cui all’art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che la norma sanziona “*in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell'altro (il privato interessato all'atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)*” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 1182/2022) e che quindi tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli art. 319 e 319-ter c.p., sempreché l’utilità promessa o data all’intermediario abbia natura economica, alle variabili d’analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di scoring previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

3.1) Elaborazione del Risk Assessment e attribuzione del grado di rischio in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 – septies del D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590, comma III-583⁹ c.p.), si è impiegata una metodologia che valorizza l'aderenza al contesto di esposizione al rischio della Società e che prevede l'assegnazione di score di rischio ai parametri di valutazione sopra indicati nella seguente declinazione:

- Frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es. valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, etc.);
- Probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato, ossia presunta “facilità” di realizzazione di un evento infortunistico/malattia professionale da cui possa derivare il decesso ovvero lesioni gravi o gravissime, considerando fattori endogeni in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro che possono aumentare o ridurre l'esposizione dell'Ente al rischio reato;
- Precedenti nel contesto ossia la presenza di eventuali precedenti di commissione dei reati in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro nella Società e la valutazione del livello di rischio SSL della Società rappresentato dal Codice ATECO, congiuntamente all'andamento infortunistico e delle malattie professionali nel medio-breve periodo;
- Gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- Potenziale beneficio rappresentato dal risparmio di spesa - anche esiguo¹⁰ e/o legato ad una violazione isolata – e/o dalla massimizzazione della produzione, a seguito della commissione di un comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che potrebbe costituire una leva alla realizzazione della violazione da parte del

⁹ Si specifica che l'art. 583 (riferito alle lesioni dolose) fornisce la definizione *ex lege* di lesione grave e gravissima.

¹⁰ Cfr. recente orientamento giurisprudenziale che afferma che “*Il criterio dell'imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, quando altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente.*” (Cass. Pen., n. 13218/2022; Cass. Pen., n. 33976/2022; Cass. Pen., n. 39129/2023; Cass. Pen., n. 26293/2024).

personale aziendale.

La metodologia utilizzata si basa sull'analisi della giurisprudenza relativa all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del Decreto, valorizzando le ricorrenze in ordine al fatto tipico, alle violazioni delle norme prevenzionistiche, alla declinazione dell'interesse/vantaggio dell'ente.

Inoltre, il risk assessment è sviluppato in coerenza con le "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del D. Lgs. 231/01" redatte da INAIL anno 2023, che mirano ad orientare gli enti nella realizzazione di un Modello di Organizzazione che sia quanto più possibile "aderente" al contesto organizzativo e di un risk assessment che consideri la valutazione di parametri endogeni e di settore secondo un meccanismo più o meno premiale in relazione all'esposizione dell'ente al rischio di realizzazione del reato.

4) Disegno del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha ritenuto opportuno definire i principi di funzionamento ed i "protocolli" di riferimento del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto,
- Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del D. Lgs. 231/01 - INAIL (2023);
- il Codice Etico adottato dalla Società (allegato 3);
- le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria;
- UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti;
- UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso.

Resta inteso che l'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con

specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3.4. *Identificazione delle attività e processi aziendali a potenziale "rischio-reato"*

A seguito delle analisi preliminari del contesto aziendale, sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto dalla Società e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi "strumentali" identificati sono stati i seguenti:

- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti con soggetti privati;
- Selezione e gestione di partner commerciali;
- Gestione degli approvvigionamenti (beni, servizi, subappalti, prestazioni professionali, consulenze, etc.);
- Gestione dei subappalti;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze, permessi, etc. per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione;
- Gestione ed esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle risorse economiche aziendali;
- Attività di marketing, di promozione e di gestione delle relazioni di natura istituzionale e di presentazione dell'azienda al pubblico;
- Selezione e gestione degli agenti/segnalatori/procacciatori d'affari, etc.;
- Selezione e gestione del personale;
- Accesso a contributi e/o finanziamenti pubblici;
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro

e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;

- Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali, culturali e paesaggistici anche in rapporto con terze parti;
- Gestione adempimenti in materia societaria;
- Formazione del bilancio e gestione della contabilità aziendale;
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria anche in occasione di ispezioni e accertamenti;
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- Gestione di omaggi, donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- Spese di rappresentanza e rimborsi spese ai dipendenti;
- Gestione dei rapporti infra-gruppo;
- Gestione dei rapporti con Enti Assicurativi e Istituti Bancari;
- Operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es. Autorità Garante per la Privacy).

Un'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio reato associato alle attività "sensibili" e ai processi "strumentali" identificati è riportata nella "mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali", elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi e disponibile nella Parte Speciale del documento nell'allegato 4.

È attribuito al vertice aziendale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, il

compito di garantire l'aggiornamento continuo della “mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali”, da effettuarsi con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (ad esempio, apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.) e/o di aggiornamento normativo.

3.5. La struttura del Modello Organizzativo

Il presente Modello, tenendo conto delle Linee Guida emanate da Confindustria, è costituito da:

- la presente “Parte Generale” che illustra i contenuti del Decreto 231, la funzione del Modello Organizzativo, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso;
- le singole “Parti Speciali” che si riferiscono alle specifiche tipologie di reato analizzate ed alle attività sensibili, ivi identificate ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231;
- gli allegati richiamati nelle singole parti del Modello Organizzativo (ad esempio organigramma, etc.).

La Parte Generale, la Parte Speciale e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo.

La Società si impegna a progettare e realizzare il Modello, ad adeguarlo costantemente ai cambiamenti del contesto interno ed esterno e garantisce la sua osservanza e il suo funzionamento applicando metodologie specifiche, adottando le modalità operative ritenute ogni volta più appropriate e rispettando principi inderogabili di controllo.

Il Modello si inserisce nel più ampio sistema di gestione già esistente in Società e che intende integrare con i seguenti elementi qualificanti:

- la mappatura delle attività e dei processi aziendali “sensibili” rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 da sottoporre ad analisi e monitoraggio periodico (Parte Speciale - allegato 4);
- le regole di comportamento, ricomprese anche nel Codice Etico adottato da RYZE a cui la Società si è conformata, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001;

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito O.d.V.) della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- i flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.;
- il sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni, garantito dalla presenza di un sistema di attribuzione dei poteri che definisce limiti precisi al potere decisionale delle persone e garantisce la separazione tra chi propone e chi autorizza, tra chi esegue e chi controlla e, conseguentemente, l'assenza in azienda di soggetti con potere assoluto ed incondizionato su un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- una disponibilità a favore dell'O.d.V. di risorse aziendali di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- le regole e le responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello), nonché per la verifica nel continuo del funzionamento e dell'efficacia del Modello medesimo;
- l'attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione a tutti i livelli aziendali e ai destinatari esterni in relazione al rispetto dei principi normativi di cui al Decreto e delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.6. Destinatari

Sono destinatari del Modello Organizzativo, con il conseguente impegno al costante rispetto dello stesso:

1. gli Amministratori e i Sindaci della Società
2. tutti i Dirigenti
3. tutti i Dipendenti
4. i collaboratori, gli agenti, i rappresentanti, i consulenti di RYZE qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili;

5. i fornitori ed i partner commerciali nei limiti e con le modalità descritte nel successivo paragrafo 4.3.

4. La diffusione del Modello Organizzativo

RYZE promuove la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo da parte di tutti i suoi Destinatari, come specificati nel precedente paragrafo 3.6.

La modalità di diffusione avviene attraverso la pubblicazione dell'intero Modello Organizzativo sulla rete intranet aziendale, per un'agevole consultazione da parte di tutti i Destinatari.

Inoltre, il Modello Organizzativo, con esclusione di alcune parti di natura prettamente interna all'azienda e per questo non diffondibili a terzi, è pubblicato sul sito internet della Società.

Per tutti i dipendenti¹¹ della Società si richiede la compilazione di una formale "dichiarazione d'impegno" acquisita nella forma scritta che di seguito si riporta:

Io sottoscritto _____ dichiaro che:

mi è stata consegnata copia del Codice Etico, copia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello"), adottato da RYZE (di seguito la "Società"), nonché copia del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "D. Lgs. 231/2001");

ho letto attentamente il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001;

mi impegno ad osservare le prescrizioni in essi contenute;

ho partecipato alla specifica attività formativa di introduzione organizzata dalla Società per i dipendenti.

Ciò premesso, dichiaro di aver compreso il contenuto del Codice Etico, del Modello e del D. Lgs. 231/2001.

Firma

Data

¹¹ Dal novero dei dipendenti tenuti alla dichiarazione di impegno possono essere esclusi, a giudizio della Società, i soli dipendenti adibiti a mansioni operative che non possano comportare in alcun modo l'esercizio di attività sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001. Anche per tali dipendenti si sottolinea che il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro ed in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti costituirà altresì codice disciplinare.

4.1. La formazione del personale dipendente

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree e nei processi "sensibili".

Pertanto, tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune, consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello Organizzativo, delle singole fattispecie di "reato presupposto" e dei comportamenti considerati sensibili in relazione ai suddetti.

In aggiunta a questa matrice comune, poi, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto 231 in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa di cui al Decreto 231 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

4.2. Informazione ad Amministratori, Sindaci e Società di revisione

Il presente Modello Organizzativo viene consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco.

Inoltre, dell'avvenuta adozione e/o aggiornamento viene data notizia alla Società di Revisione.

4.3. Informazione ai soggetti terzi

Sono fornite ai terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e partner commerciali) apposite informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del Decreto 231, sull'adozione di Modello Organizzativo e Codice Etico, nonché sulle conseguenze che eventuali comportamenti contrari alla normativa vigente od alle prescrizioni contenute all'interno del Modello Organizzativo o del Codice Etico possono avere nei rapporti contrattuali.

Come previsto nella sezione successiva del presente Modello Organizzativo, relativa al sistema sanzionatorio, nei contratti stipulati con i terzi sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali aspetti.

Due esempi di clausola standard vengono di seguito esposte come riferimento, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legitimerà RYZE a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:

«Il fornitore/consulente/collaboratore esterno si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di RYZE (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello da parte di ... è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra RYZE e ..., costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto a RYZE di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma pari a €, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

5. Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di reale efficacia deterrente, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello Organizzativo, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera *e*) e dell'art. 7, quarto comma, lettera *b*) del Decreto 231, un requisito essenziale dello stesso e ne garantisce l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, qualora il comportamento da censurare possa avere rilevanza in sede penale.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello Organizzativo tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori di RYZE, nonché tutti coloro che siano legati alla Società da rapporti contrattuali, nell'ambito di tali rapporti.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo, quali comportamenti sanzionabili:

- 1) la commissione di reati previsti dal Decreto 231;
- 2) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello Organizzativo (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito ad informazioni prescritte, omissione di controlli);
- 3) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- 4) le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

5.1. Le misure nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri)

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello Organizzativo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, che nel caso specifico è rappresentato dal CCNL del Commercio nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL.

Le infrazioni verranno accertate, ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nella normativa suindicata.

I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti dall'art. 225 del CCNL indicato e precisamente:

1. richiamo inflitto verbalmente;
2. richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento con preavviso;
6. licenziamento disciplinare senza preavviso

In particolare, si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

- incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o rimprovero scritto, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi il Codice Etico o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro il lavoratore che, nel violare il Codice Etico o adottando, nell'espletamento

della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli sanzionati al punto precedente;

- incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso e diretto in modo univoco al compimento di un reato;
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello Organizzativo e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto 231.

Il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui al CCNL ed alla normativa applicabile.

Si richiama in questa sede:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte dell'Ufficio HR, funzione aziendale responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari, a seguito delle determinazioni dell'Organismo di Vigilanza. Infatti, non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare nell'ambito del D.lgs. 231/2001 senza preventivo parere dell'OdV.

5.2. Le misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal Modello Organizzativo o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determinerà l'applicazione delle misure idonee, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

In particolare, in caso di gravi violazioni del Modello Organizzativo tali da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, le sanzioni irrogabili ai dirigenti sono:

- licenziamento per giusta causa;
- licenziamento per giustificato motivo.

Sono, invece, adottati provvedimenti conservativi del rapporto di lavoro nel caso di violazioni di minore gravità.

5.3. Le misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori

Alla notizia di violazioni del Modello Organizzativo da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Alla notizia di violazioni del Modello Organizzativo da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della violazione commessa da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione

convoca con urgenza l'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale revoca dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2400, 2° comma, cod. civ.

Alla notizia di violazioni del Modello Organizzativo (per quanto applicabili) da parte dei revisori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Nell'ambito delle infrazioni sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare debbono ricomprendersi espressamente anche le ipotesi di comportamenti posti in essere da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza in violazione delle regole del Modello Organizzativo o del Codice Etico. In tal caso, il procedimento disciplinare volto all'applicazione della risoluzione del rapporto dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

5.4. Le misure nei confronti di Collaboratori esterni consulenti e soggetti terzi

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti, Collaboratori e soggetti terzi che intrattengono rapporti con la Società, posto in essere in violazione delle prescrizioni e dei principi che informano il Modello Organizzativo, può determinare, come previsto in apposite clausole contrattuali da inserire nelle lettere d'incarico, negli accordi e nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte di RYZE, qualora da tali condotte sia derivato concreto pregiudizio per la Società.

L'OdV, in merito a tali violazioni, provvede ad informarne l'Amministratore Delegato che, nella sua qualità di responsabile della gestione del procedimento disciplinare, adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni, assicurando il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

5.5. Le sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;

- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CDA.

6. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego, si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE. Tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

7. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Il Decreto 231 prevede, ai fini dell'efficacia dell'esimente prevista dall'art. 6, anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

7.1. L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Alla luce di quanto sopra e dei compiti che il Decreto 231 pone in carico all'OdV questo deve possedere i seguenti requisiti:

A. Autonomia, indipendenza ed imparzialità

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali.

Proprio per questa ragione la Società ha deciso di nominare quali componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti esterni alla Società, in modo tale da non compromettere l'indipendenza di giudizio o creare ipotetiche situazioni di conflitto di interessi.

Ulteriore garanzia è data dal fatto che l'OdV riferisce al massimo vertice aziendale, ovvero il Consiglio di Amministrazione.

B. Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unitamente all'indipendenza ed alla autonomia sopra descritte, garantiscono l'obiettività di giudizio.

C. Onorabilità

I membri dell'OdV non hanno riportato sentenze, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal Decreto 231 ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

D. Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sulla applicazione del Modello Organizzativo, garantendo la continuità di tale attività.

Il rispetto dei requisiti che l'OdV deve avere è altresì garantito dalla messa a disposizione dello stesso, di un fondo spese, approvato – nell'ambito del complessivo budget aziendale – dal CdA, cui potrà attingere per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei suoi compiti.

Pertanto, qualora si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico ed ulteriore rispetto a quelle già possedute dai suoi componenti, l'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni dallo stesso nominati a sua discrezione.

Inoltre, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di tutte le funzioni di staff interne della Società.

In ottemperanza ai principi suesposti ed alla luce della necessaria autonomia che l'Organismo di Vigilanza deve possedere per l'efficacia del Modello Organizzativo, il Consiglio di Amministrazione di RYZE ha provveduto a nominare tale Organo di Vigilanza identificandolo in un organo collegiale formato da professionisti esterni che, ognuno per le sue competenze professionali ed in forza della esperienza dagli stessi acquisita, appaiono le figure più idonee ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all'OdV.

Tra i membri deve essere scelto e nominato il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è stata rimessa allo stesso OdV, il quale ha disciplinato il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento.

7.2. Durata in carica, revoca e decadenza

La nomina e la revoca dell'OdV sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica sino allo scadere del Consiglio di Amministrazione che li ha eletti ed il mandato è rinnovabile.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al CdA e all'organismo medesimo, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente dell'OdV.

Qualora le caratteristiche dei componenti dell'OdV dovessero venir meno nel corso dell'incarico, il CdA procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo ai membri dell'OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti una assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello Organizzativo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto 231, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d.

"patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;

- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

7.3. Le funzioni, i poteri e gli obblighi

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti, dei consulenti e dei partner;
- 2) sull'efficacia e adeguatezza del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, qualora si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni aziendali.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare il rispetto del Modello Organizzativo e delle relative procedure e protocolli, considerando che, in ogni caso, una responsabilità primaria del

controllo rimane in capo al management che opera nell'ambito dei processi sensibili;

- effettuare periodicamente, con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, verifiche mirate volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello Organizzativo. In particolare, le suddette verifiche devono accertare che le procedure ed i controlli previsti siano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- concordare con i responsabili dell'area interessata dall'attività di verifica sopra descritta le opportune azioni correttive, qualora si siano riscontrate situazioni di criticità;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo, predisponendo altresì eventuali istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al responsabile dell'azione disciplinare (Responsabile HR) qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale al fine di aggiornare la mappatura dei "processi sensibili", in particolare in caso di attivazione di nuove attività di business e di nuovi processi aziendali;
- verificare costantemente l'adeguatezza del Modello Organizzativo alle prescrizioni normative e, in collaborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello Organizzativo.

Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto

necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto. 231 e dal Modello Organizzativo;

- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di privacy.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro.

7.4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Il Decreto 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello Organizzativo deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali della Società, diretti a consentire all'OdV lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Pertanto, ogni Amministratore, Sindaco, dirigente, dipendente della Società ha l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo.

A titolo esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione all'OdV:

- su base periodica: informazioni, dati, notizie e documenti come identificati nei protocolli e nelle procedure previste dal Modello Organizzativo e, specificamente, dalle singole Parti Speciali;
- su base occasionale: ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV, nonché quanto dallo stesso formalmente richiesto alle singole funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche definite dal medesimo.

Inoltre, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto 231;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato previste dal Decreto 231;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni.

L'OdV dovrà, inoltre, essere informato tempestivamente a fronte di:

- modifiche alla composizione degli organi sociali;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- variazioni delle deleghe e delle procure assegnate;
- partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture.

La modalità di trasmissione dei flussi informativi verso l'OdV è individuato nell'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: *odv@ryze.eu*.

Ogni informazione/report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito data base informatico per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

7.5. Segnalazioni interne delle violazioni del Modello e delle condotte illecite rilevanti

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della Politica di Whistleblowing debitamente adottata dalla Società (Allegato 5) integrata dalla Procedura di Whistleblowing pubblicata su apposita sezione del proprio sito internet.

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al capitolo 5.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

7.6. Il reporting agli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo e all'emersione di eventuali criticità, in particolare è stata istituita una linea di *reporting* annuale nei confronti del CdA e, per conoscenza, del Collegio Sindacale.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello Organizzativo.

L'OdV propone al CdA, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello Organizzativo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il CdA, il Presidente del CdA e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

8. Allegati

ALL. 1 – Approfondimento sui reati

ALL. 2 – Organigramma aziendale

ALL. 3– Codice Etico

ALL. 4 – Mappatura delle aree a rischio

ALL. 5 – Politica di Whistleblowing della Società

ALL. 6 – Procedure e Policy